



SENTENZA N. 157/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74057/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 8/9/2023 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis) ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (PEC: santinospina@pecavvpa.it) sito in Palermo nella via Pietro Scaglione n. 20/A, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso, contro l'INPS, per l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione n. 50538867 ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2024 l'Avv. Riccardo Galante per delega orale dell'avvocato costituito per il ricorrente, che riportandosi agli atti difensivi ha insistito nelle conclusioni ivi rassegnate, e l'Avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che a sua volta ha concluso per il rigetto del ricorso come da scritti difensivi e documentazione in atti;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), ex dipendente della Guardia di Finanza in quiescenza per

limiti di età con la qualifica di Brigadiere dal 22/6/2021, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento -calcolato con il cd. "sistema misto" per avere lo (OMISSIS)maturato al 31/12/1995 anzianità di servizio inferiore a 18 anni- mediante applicazione dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), reputando di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in vigore all'epoca della domanda; nel ricorso parte attrice ha argomentato con articolate deduzioni, richiamando il quadro normativo di riferimento e precedenti giurisprudenziali favorevoli e lamentando altresì riscontro da parte dell'INPS - Sede di Salerno all'apposita istanza presentata in sede amministrativa, con nota del 4/5/2023 in cui si rappresentava che l'invocato beneficio *"era già stato inserito"*. In punto di ricostruzione fattuale della fattispecie, il ricorrente ha contestato tale ultima affermazione dell'Istituto previdenziale, rilevando in particolare, che: *"nonostante il pieno diritto (...) ad ottenere il ricalcolo del montante contributivo ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il suo trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad € 30.260,23 (...), e ciò in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore"*; la sezione del Mod. 5007 dedicata all'inserimento di tutti i benefici extra contributivi, ossia la sezione "Note" che dovrebbe indicare chiaramente quando un qualsiasi beneficio è stato inserito e calcolato nel montante contributivo, non mostra nel caso del ricorrente, *"l'inserimento dell'invocato beneficio in nessuna parte"*.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura - nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza- ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, rappresentando in particolare che in fattispecie il richiesto

beneficio -come comprovato dalla determina di riliquidazione e dal foglio di calcolo allegati- è stato riconosciuto al ricorrente già nel luglio 2022.

Con nota difensiva integrativa pervenuta il 18/2/2024, parte attrice ha replicato a quanto argomentato dall'INPS resistente -concludendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo, con vittoria delle spese di lite- sul presupposto che i dati esposti nel foglio di calcolo prodotto dall'INPS impongono di pervenire a rilevare l'erroneità del calcolo eseguito dall'Istituto previdenziale e, di conseguenza, a riconoscere la fondatezza della pretesa attorea; si richiama a sostegno, la sentenza n. 707/2023 emessa dalla Sezione con riferimento ad analoga fattispecie.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO in DIRITTO

A. Il ricorso (omissis), della Guardia di Finanza in quiescenza per limiti di età con la qualifica di Brigadiere dal 22/6/2021, ha ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con l'aumento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997.

Tale disposizione recita: *“7. Per il personale di cui all'articolo 1 [personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile*

dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il beneficio de quo va interpretato, per consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti, restrittivamente e limitato al personale, escluso dall'ausiliaria, ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti di età; è evidente che il ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età appunto, rientra nella platea dei beneficiari.

Nel caso di specie risulta in atti che con la determina n. SA1032022002379 è stata effettuata la riliquidazione del trattamento pensionistico dello (omissis), in applicazione del beneficio di cui all'art. 54 T.U. DPR 1092/1973 (aliquota di rendimento del 2,44%), come esplicitato nelle "Note" del medesimo provvedimento; l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997 (cd. moltiplicatore) non è stata esplicitata nelle predette "Note" - circostanza che ad avviso della Difesa dello (OMISSIS)dovrebbe indurre a ritenere che tale applicazione non è avvenuta- ma è deducibile, come correttamente evidenziato dall'INPS nella propria memoria a difesa, dal foglio di calcolo allegato alla predetta determina (che è il Mod. 5007 di cui si discorre nel ricorso introduttivo). Infatti, alla pagina 3 del predetto foglio di calcolo vi è la tabella denominata "QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO", dove al rigo 26 (ultimo rigo) si rileva che il montante contributivo rivalutato (non l'imponibile, come erroneamente indicato nella memoria difensiva dell'Ufficio Avvocatura INPS) dell'ultimo anno di servizio è (non "appare", come ancora una volta erroneamente indicato nella memoria difensiva dell'Ufficio Avvocatura INPS) di € 347.310,55, importo derivante dalla somma tra l'imponibile retributivo

dell'anno 2021 (€ 295.783,46) e l'imponibile corrente rivalutato (€ 51.527,09), dove la somma di € 295.783,46 rappresenta il moltiplicatore; dalla medesima tabella si evince che il montante complessivo rivalutato è pari ad € 444.919,10, dato dalla somma tra il montante contributivo rivalutato (€ 347.310,55, come detto) e il montante contributivo dell'anno 2021 (€ 97.608,55).

Ovviamente, la determinazione della P.A.L. in € 30.260,23 non può rappresentare - come sembra adombrare parte ricorrente in gravame- indizio della mancata applicazione del beneficio del cd. moltiplicatore, oggetto di controversia. Neppure colgono nel segno le contestazioni della Difesa dello (omissis) articolate nella memoria difensiva integrativa pervenuta il 18/2/2024, intese a rilevare l'erroneità del predetto calcolo e che peraltro, non trovano alcun sostegno probatorio.

Né è conferente il richiamo alla sentenza n. 707/2023 emessa dalla Sezione con riferimento ad analoga fattispecie, in quanto riferita a caso in cui le posizioni delle parti inizialmente contrapposte, erano poi risultate convergenti in merito all'avvenuta applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997.

Da ciò consegue il rigetto del ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite, giustificata dalla circostanza che la determina di liquidazione della pensione (Mod. 5007) non è di leggibilità particolarmente agevole e che in riscontro all'istanza di ricalcolo della pensione medesima trasmessa dallo (OMISSIS) all'INPS il 27/3/2023, l'Istituto previdenziale (D.P. Salerno) si è limitato ad inviare messaggio p.e.c. in cui brevemente si espone che *"l'applicazione dell'art. 3 comma 7 D.lgs. 165/1997 è già incluso nel calcolo della pensione e (...) è stata inoltre applicata anche l'aliquota di rendimento del 2.44%",* senza dare ulteriori delucidazioni.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere
Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso e
COMPENSA le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14.03.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)